

## Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino avverso l'ordinanza emessa il 25.2.2005 dal Tribunale del Riesame della stessa città, con la quale è stata annullato l'analogo provvedimento in data 15.2.2005, con cui il GIP del Tribunale in sede aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei cittadini rumeni IONUT IRIMESCU e TURTA COSTANTIN CIPRIAN, indagati per i reati di cui agli art. 10 e 12 della *legge n. 497/74* (detenzione e porto di aggressivi chimici, costituiti da due bombolette spray), accertati l'11.2.2005.

Il tribunale, dopo avere dato atto che i predetti erano stati sorpresi, insieme ad un terzo soggetto, loro connazionale, a bordo di una autovettura in possesso di arnesi atti allo scasso, di oggetti atti ad offendere (come un coltello a serramanico, un manganello, due mazze da golf, un martelletto frangivetro) e di due bombolette spray presumibilmente contenenti gas aggressivo, aveva rilevato che gli indizi emersi a carico dei sunnominati in ordine al reato di detenzione e porto di aggressivi chimici erano insufficienti, in quanto nel caso di specie non era possibile stabilire quale fosse il contenuto delle due bombolette, per altro trovate addosso al solo Ionut.

Lamenta il ricorrente manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che il tribunale, pur avendo dato atto della esistenza degli elementi di cui sopra, aventi una forte valenza indiziaria, aveva inopinatamente affermato la non gravità degli stessi sulla base delle allegazioni difensive degli indagati, senza tenere conto del fatto che su di una delle bombolette vi era la dicitura "gas super paralisant" mentre l'altra recava la dicitura "KO", per cui doveva ritenersi che le stesse contenessero effettivamente degli aggressivi chimici, chiaramente assimilabili per legge alle armi comuni da sparo a norma degli *artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895/67* e succ. mod. e del primo comma dell'art. della *legge n. 110/75*.

Il ricorso è fondato.

Ed invero il tribunale del riesame, nell'annullare l'ordinanza custodiate emessa dal GIP nei confronti degli indagati Jonut e Turta, ritenendo insufficiente il quadro indiziario emerso nei loro confronti, non ha tenuto alcun conto delle informazioni legali sulle confezioni, altamente indicative in ordine al contenuto delle bombolette trovate in possesso dei predetti; ma, soprattutto, ha sostenuto la tesi chiaramente errata, secondo cui le bombolette destinate alla difesa pedonale non contengono delle sostanze idonee ad arrecare lesioni e, pertanto, non possono rientrare nel concetto di "armi" disciplinato dalla *legge n. 895/67*. A tal proposito questa Corte è più volte intervenuta in materia, statuendo che le bombolette contenenti gas paralizzante vanno considerate a tutti gli effetti come "aggressivi chimici" (v. Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, sent. n. 3131 del 28.5.1998, P.G. e/ Cecchetti Sez. 1<sup>^</sup>, sent. n. 1300 del 10.11.1993, Barese ecc.).

Ne deriva che l'ordinanza impugnata va annullata, con conseguente rinvio al tribunale che l'ha pronunciata, per nuovo esame che tenga conto dei rilievi come sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2005.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2005

---

*L. 02/10/1967 n. 895, art. 1*

*L. 02/10/1967 n. 895, art. 2*

*L. 02/10/1967 n. 895, art. 3*

*L. 14/10/1974 n. 497, art. 10*

*L. 14/10/1974 n. 497, art. 12*

*L. 18/04/1975 n. 110, art. 1*

---